



Circ. n.11/2019

Perugia, li 15 luglio 2019

Ai gentili
Clienti
Loro Sedi

Oggetto: società (holding) di partecipazione non finanziaria – comunicazioni all'Archivio rapporti finanziari, OCSE-CRS e FACTA – novità e scadenze 2019.

Gentile cliente,

La presente per richiamare la Vs. attenzione sui recenti provvedimenti a carico delle c.d. "holding di partecipazioni industriali e commerciali" che hanno avuto ad oggetto, tra gli altre, la disciplina degli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari. Il nuovo obbligo decorre dall'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

* * *

Il D.Lgs n.142/2018, di attuazione della c.d. **Direttiva Atad**, ha modificato l'art.10, co.10 del D.Lgs n.141/2010 che dispone: "Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

Le **società di partecipazione non finanziaria e assimilati** di cui alla lettera c) del comma 1 del **nuovo articolo 162-bis del Tuir** sono:

- a) le società che hanno come **attività esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società diverse dagli intermediari finanziari** (società industriali e commerciali);
- b) le società che svolgono **attività nei confronti del gruppo** in base all'art.3, comma 2, del D.M. n.53/2015 nonché le società di cui all'art.7-ter, comma 1-bis della legge n.130/1999 (SPV di cartolarizzazione).

Il comma 3 del medesimo art.162-bis prevede che "l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle **partecipazioni in detti soggetti e**

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A

Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999

06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odceperugia.it

www.studiobucaioni.it

altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale"¹.

In sostanza, la verifica della prevalenza di attività finanziaria della società trova ora nel nuovo articolo 162-bis del Tuir una definizione correlata al **mero requisito patrimoniale**. Tale modifica normativa obbliga le società holding industriali-commerciali c.d. "miste" o "operative", ovvero quelle società (capogruppo) che oltre alla detenzione delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento svolgono anche un'attività commerciale e/o di servizi nei confronti delle società del gruppo, a verificare la propria posizione rispetto agli obblighi comunicativi qui in oggetto richiamati, considerato che prima della modifica normativa qui in commento, l'obbligo emergeva al verificarsi congiunto per due esercizi consecutivi del requisito economico e patrimoniale e in conseguenza erano, in generale, escluse dagli obblighi di comunicativi all'Anagrafe tributaria dei dati previsti ai fini dell'Archivio dei rapporti finanziari quando dal conto economico i ricavi da attività di servizi commerciali, ivi compresi quelli di servizi infragruppo di qualsivoglia natura, erano prevalenti rispetto a quelli prodotti dagli elementi dell'attivo di natura finanziaria (partecipazioni, prestiti, ecc.).

* * *

Le **società di partecipazione non finanziaria e assimilati** così definite ai sensi dell'art.162-bis del Tuir sulla base del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 approvato dai soci, sono tenute a:

- 1) effettuare la **comunicazione al REI entro 30 giorni** dalla data di approvazione del bilancio 2018²;
- 2) accreditarsi al **sistema SID** (sistema interscambio dati);
- 3) procedere alla **comunicazione mensile dei dati** entro la fine del mese successivo a quello di competenza e comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria.

I dati dei rapporti finanziari in essere al 12/01/2019 (data di entrata in vigore del D.Lgs n.142/2018) oggetto di comunicazione entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'iscrizione al SID sono:

- a) le partecipazioni;
- b) i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- c) eventuali prestiti obbligazionari emessi e/o sottoscritti;
- d) rapporti di "cash pooling" o simili;
- e) garanzie rilasciate;
- f) operazioni "extra-conto".

* * *

Adempimenti ai fini OCSE-CRS

I soggetti indicati all'art.1, comma 1, lett. n) del d.m. 28 dicembre 2015, tra cui le **holding di partecipazione** nella misura in cui soddisfano la definizione ivi contenuta di "entità di investimento" di cui alla lettera h) del medesimo articolo, cioè, sembrerebbe, nel caso in cui si tratti di holding c.d. "pura" o di una holding c.d. "mista" con prevalente attività finanziaria, sono tenute a comunicare le informazioni relative ai conti finanziari (**Conti Oggetto di Comunicazione**) di persone fisiche o entità residenti nei Paesi indicati dal d.m. 9 agosto 2017 e quelli di entità non finanziarie passive, ovunque residenti, qualora le persone fisiche controllanti siano residenti nei citati Paesi³. **In linea generale, i conti da comunicare sono quelli che potenzialmente possono generare flussi di reddito verso i soggetti sopra indicati.**

¹ Ai fini del calcolo della "prevalenza", rilevante ai fini della qualifica di società di partecipazioni non finanziarie o "holding industriali", oltre all'ammontare complessivo delle partecipazioni rilevano anche i relativi crediti da finanziamento, mentre, non si comprendono le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate quali, per esempio, i crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, *royalties* per utilizzo di marchi, brevetti e know-how, i crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale; **sono, invece, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate non iscritti all'attivo patrimoniale ma indicati in nota integrativa.**

² Registro Elettronico degli Indirizzi PEC dell'Agenzia delle Entrate: comunicazione iniziale, successive eventuali variazioni o chiusura dell'indirizzo di PEC.

³ La verifica della residenza fiscale estera va effettuata sia nei confronti dei soci della holding, sia delle partecipate.

Ai fini CRS la verifica della prevalenza finanziaria va effettuata sul triennio e prendendo in considerazione la holding e la singola controllata con controllo/diritti di voto superiore al 50% e considerare tutti i c.d. "passive income" (royalties, interessi, dividendi, etc.) rispetto al totale dei ricavi.

Con il d.m. 20 giugno 2019, pubblicato in G.U. del 9 luglio 2019, è fissato il termine del 30 giugno dell'anno solare successivo a quello di riferimento delle comunicazioni delle informazioni relative ai rapporti di tipo finanziario quali partecipazioni, cash pooling, etc. e i flussi in uscita dalla holding ai soggetti esteri per dividendi, interessi, royalties, ecc. che vengono pagati a soci e/o partecipate e titolari effettivi con residenza fiscale estera⁴.

Le comunicazioni effettuate entro i 30 gg. dal termine previsto (30 giugno) sono dall'Agenzia delle Entrate accettate e trasmesse ai Paesi aderenti al CRS, ancorché tardive. Sono, invece, da considerarsi omesse quelle inviate oltre i 30 gg. dalla predetta scadenza.

* * *

Adempimenti ai fini FACTA

I soggetti indicati all'art.1, comma 1, n.7.1 del d.m. 6 agosto 2015 c.d. "soggetti RIFI", tra cui le **holding di partecipazione** ("Holding Company") definite come entità la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio *Expanded Affiliated Group*, **sono tenute a comunicare i rapporti rilevanti ai fini FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act** accordo per lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali per gli *Stati Uniti d'America*)⁵. Ai fini FACTA rileva il fatto che vi sia almeno una partecipazione (diretta o indiretta) con controllo/diritti di voto superiore al 50%⁶.

Ai fini FACTA, inoltre, la verifica sulla prevalenza di tipo reddituale, quindi diversa da quella ex art.12 Dlgs n.142/2018, va effettuata sul triennio e prendendo in considerazione l'*Expanded Affiliated Group* e considerare tutti i c.d. "passive income" (royalties, interessi, dividendi, etc.) rispetto al totale dei ricavi. Nel caso in cui sia riscontrata la prevalenza reddituale la Holding deve iscriversi all'IRS (Internal Revenue Service⁷).

In linea generale, quindi, i rapporti da comunicare sono quelli di tipo finanziario (partecipazioni e cash pooling) che potenzialmente possono generare flussi di reddito in uscita a soci / partecipate / titolari effettivi con residenza fiscale / cittadinanza statunitense.

Le comunicazioni effettuate entro i 30 gg. dal termine previsto (30 giugno) sono dall'Agenzia delle Entrate accettate e trasmesse all'IRS, ancorché tardive. Sono, invece, da considerarsi omesse quelle inviate oltre i 30 gg. dalla predetta scadenza.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per l'assistenza necessaria.

Simone Bucaioni



⁴ La holding è tenuta ad effettuare la comunicazione in ogni caso, ovvero, anche la c.d. "Comunicazione Negativa" in mancanza di dati da comunicare ai Paesi esteri, al fine di dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di *due diligence*.

⁵ La RIFI comunica i rapporti rilevanti ai fini FACTA ex art.1, comma1, nn.14-22 del d.m. 06/08/2015 e par.3.7, all.2 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7/8/2015.

⁶ Una società di persone o altra entità trasparente è considerata holding company se la sua attività principale consiste nella detenzione di oltre il 50 per cento dei diritti di voto e del valore delle quote o azioni di una o più società controllanti uno o più *Expanded Affiliated Group*.

⁷ Agenzia Entrate degli Stati Uniti.